

**Decreto legislativo
concernente il finanziamento della formazione
permanente dei giuristi**
(del 18 febbraio 1991)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 29 gennaio 1991 n. 3647A del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 Per la formazione permanente dei giuristi è stanziato un credito annuo massimo di fr. 25'000.-.

Art. 2 L'importo viene iscritto al conto di gestione corrente del Tribunale di appello che lo gestisce tramite una speciale commissione.

Art. 3 Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹

Pubblicato nel BU **1991**, 63.

¹ Entrata in vigore: 22 febbraio 1991 - BU 1991, 63.